### CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

#### TRA

L'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Medicina Sperimentale (di seguito anche "il Committente"), con sede legale in Genova, Via Leon Battista Alberti n. 2, CAP 16132, C.F e P. IVA n. 00754150100, PEC dimes@pec.unige.it, in persona della Dott.ssa Daniela Gatti, autorizzata alla stipula del presente contratto ai sensi del "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna"

E

#### La Dott.ssa Rossana Simoni,

, (di seguito anche "il Prestatore/Lavoratore Autonomo),

congiuntamente anche per brevità definite "Parti"

#### **PREMESSO**

- a) che il Committente, verificata l'impossibilità di utilizzare personale dell'Ateneo in servizio, e avendo la necessità di attribuire un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto attività di supporto alla didattica, dettagliatamente descritto nella scheda che fa parte integrante del presente contratto;
- b) che il Committente ritiene necessario per la realizzazione del medesimo incarico avvalersi dell'opera di un soggetto in possesso delle indispensabili ed elevate conoscenze professionali che permettano lo svolgimento delle attività in autonomia;
- c) che il Committente, mediante la delibera del Consiglio di Dipartimento del 01/10/2024, ha deliberato l'avvio di una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto le attività descritte sub a);
- d) che in data 11/10/2024 è stato pubblicato nell'Albo Informatico (web) dell'Università l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico;
- e) che la Commissione preposta all'esame delle domande e alla valutazione dei candidati ha proposto l'assegnazione dell'incarico alla Dott.ssa Rossana Simoni;
- f) che la Dott.ssa Rossana Simoni è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) che la Dott.ssa Rossana Simoni risulta pertanto in possesso della professionalità necessaria e della competenza adeguata per eseguire l'attività di cui alla scheda progetto allegata;
- h) che la Dott.ssa Rossana Simoni intende accettare l'incarico propostogli;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1) OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'incarico di lavoro autonomo è riferito alla specifica *attività* dettagliatamente descritta nella "scheda progetto", allegata al presente contratto di cui alla premessa a).

## Art.2) AUTONOMIA CONTRATTUALE

 Le sottoscritte Parti, espressamente e senza riserve, riferiscono l'oggetto del presente contratto e l'attività del prestatore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

### Art. 3) RESPONSABILE DEL PROGETTO

- 1. Al fine di garantire il rispetto delle corrette modalità di espletamento dell'incarico oggetto del presente contratto e al fine di valutare l'adempimento della prestazione di cui all'art.1, nonché per ogni relazione fra Committente e prestatore connessa al contratto, viene individuato quale "Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto" il Prof. Guido Ferlazzo, così come individuato nella "scheda".
- 2. In particolare, il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto è responsabile:
  - a) che la prestazione effettivamente resa, conformemente a quanto previsto degli artt. 2, 6, commi 1-3 del presente contratto, non si configuri come personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
  - b) della verifica, anche periodica, a seconda della durata, che la prestazione sia svolta regolarmente, in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, commi 4-9, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto;
  - c) della contestazione e della comunicazione alla struttura eventuali inadempimenti in relazione a quanto previsto dagli artt. 6, comma 6, 7 e 13 del presente contratto.
- 3. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto accetta la predetta responsabilità controfirmando il presente contratto.

### Art. 4) DURATA DELL'INCARICO

- 1. L'incarico avrà la durata di n. **12 mesi**, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente contratto sul sito web di Ateneo.
- 2. Il contratto non è rinnovabile. L'eventuale proroga dell'incarico originario, concordata per iscritto tra le parti, è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### Art. 5) COMPENSO E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

- 1. Il compenso è fissato in € 28.000,00, al lordo di ritenute previdenziali, fiscali e assistenziali a carico del prestatore.
- 2. Il compenso è rapportato al valore della prestazione, prescindendo dal computo delle ore effettivamente impiegate per eseguirla.
- 3. Il compenso sarà corrisposto in quattro soluzioni, di pari importo, così suddivise: acconto primo pagamento intermedio secondo pagamento intermedio saldo, con presentazione di relazione e previa attestazione da parte del Responsabile del progetto, per ogni quota di compenso, che la prestazione è stata regolarmente eseguita. L'acconto, di importo pari al 25% della somma di cui al precedente punto 1, sarà corrisposto trascorsi 3 mesi dall'inizio dele attività; il primo pagamento intermedio, di importo pari al 25% della somma di cui al precedente punto 1, sarà corrisposto trascorsi 6 mesi dall'inizio dell'attività; il secondo pagamento intermedio, di importo pari al 25% della somma di cui al precedente punto 1, sarà corrisposto trascorsi 9 mesi dall'inizio dell'attività; il saldo, di importo pari al 25% della somma di cui al precedente punto 1, sarà corrisposto trascorsi 9 mesi dall'inizio dell'attività; il saldo, di importo pari al 25% della somma di cui al precedente punto 1, sarà corrisposto alla conclusione dell'attività.
- 4. Lo stesso Responsabile effettuerà una valutazione finale sull'attività svolta in relazione al presente incarico.
- 5. L'importo di cui al comma 1 è di regola comprensivo di tutto quanto spettante al prestatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.
- 6. Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal prestatore in costanza di rapporto, non prevedibili o quantificabili nel momento del conferimento dell'incarico, purché debitamente motivate e autorizzate dal Responsabile del progetto e connesse all'espletamento dell'incarico, saranno rimborsate se analiticamente documentate nei limiti previsti dal Regolamento Missioni di Ateneo in vigore, come risultanti da apposita distinta di addebito; l'ammontare del rimborso è da intendersi al lordo delle ritenute previste dalla legge a carico del collaboratore ed è aggiuntivo al compenso fissato per il presente incarico.

### Art. 6) ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE (OBBLIGHI DEL PRESTATORE)

- 1. L'esecuzione della prestazione avviene senza osservanza d'orario e il lavoratore autonomo è completamente svincolato dall'organizzazione gerarchica del committente.

  Se per la natura dell'attività oggetto del contratto dovesse rendersi necessaria la presenza nei luoghi del committente, le modalità di accesso alla sede e di utilizzo degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa, tenuto conto della natura particolare dei compiti affidati devono essere concordate tra il prestatore e il committente per il tramite del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
- 2. Il lavoratore autonomo deve svolgere personalmente l'incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, per esigenze organizzative, anche ai fini della sicurezza, l'eventuale presenza del prestatore nelle strutture dell'Ateneo non potrà eccedere i limiti orari di fruibilità delle strutture stesse, fatti salvi casi eccezionali stabiliti nel progetto e resi noti al Responsabile della struttura.
- 4. Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto verifica il corretto e puntuale adempimento della prestazione. In caso di inerzia del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto, l'attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del Committente.
- 5. Il prestatore garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi messi eventualmente a disposizione dall'Università e risponde degli eventuali danni arrecati e derivanti da causa ad esso imputabile.
- 6. Qualora il prestatore non proceda, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, secondo le condizioni stabilite nel presente contratto, il Committente (l'Università) chiederà che il prestatore stesso vi si conformi entro 5 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Committente (l'Università) potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13.
- 7. Il prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.R. n. 1143 del 27.02.2015, "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal D.R. n. 497 del 16.12.2011 "Codice etico dell'Università degli Studi di Genova".

#### Art. 7) CLAUSOLA PENALE

1. In caso di ritardo nell'adempimento, fermo restando il diritto del Committente (Università) al risarcimento del danno ulteriore, il prestatore sarà sottoposto ad una penale pari a € 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine finale indicato all'art. 4.

#### Art. 8) OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI

- 1. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università. Pertanto, il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Università ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Università. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati ed il prestatore si impegna a mantenere la segretezza su quanto sia venuto a conoscenza.
- Qualora vi siano apporti originali o invenzioni brevettabili tutti i diritti di utilizzazione economica spettano all'Università. Al prestatore, oltre al riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore, spetterà un equo premio, secondo quanto stabilito nel Regolamento universitario in materia di brevetti.
- 3. Il prestatore, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101., è individuato dal Titolare del trattamento quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati, e deve assicurare

- l'osservanza delle istruzioni di cui all' Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni modello, disponibile all'indirizzo <a href="https://intranet.unige.it/privacy">https://intranet.unige.it/privacy</a>.
- 4. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il prestatore è tenuto ad osservare l'assoluto riserbo a proposito di fatti, di informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico.
- 5. Le informazioni oggetto dell'incarico non potranno in alcun modo essere cedute a terzi salvo eventuale consenso scritto rilasciato dall'Ateneo. Il risultato dell'attività deve perciò restare di appannaggio esclusivo dell'Università con divieto per il prestatore di farne uso personale.

#### Art. 9) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DI TERZI

- 1. Il lavoratore autonomo è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza; inoltre, l'attività non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con l'attività svolta a favore dell'Università.
- 2. L'attività a favore di terzi svolta in violazione di quanto disposto dal comma precedente può dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### Art. 10) TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA ED INFORTUNIO

1. Nei casi di maternità, malattia e infortunio si applicano le disposizioni e le tutele stabilite dalla normativa vigente secondo le modalità e i termini indicati per le ipotesi ivi previste.

#### Art. 11) COPERTURE ASSICURATIVE

- 1. Ove non prevista la copertura INAIL, sono a carico del prestatore l'assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell'esercizio della sua attività. Sono, in ogni caso, a carico del prestatore quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività medesima.
- 2. Il prestatore esonera l'Università da ogni responsabilità sia in relazione ad infortuni derivanti dallo svolgimento della prestazione che per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.

## Art. 12) PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 1, secondo periodo, l'Amministrazione si impegna a informare il consulente circa i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, attraverso il documento unico di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008.

#### Art. 13) RISOLUZIONE E RECESSO

- 1. Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Il prestatore può esercitare il recesso di preavviso di almeno 10 giorni ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.
- 2. Il Committente/L'Università ha facoltà di recedere (mediante raccomandata a.r.), con preavviso di almeno 10 giorni, senza che ciò produca a favore del prestatore alcun diritto al risarcimento del danno.
- 3. In ogni caso, il Committente/l'Università liquiderà al lavoratore autonomo il compenso in proporzione all'attività effettivamente svolta, risultante da attestazione del Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto.
- 4. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento o la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 1143/2015, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Genova di cui al D.R. n. 497 del 16.12.2011, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

### Art. 14) MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

### Art. 15) FORO CONVENZIONALE

1. Per eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

# Art. 16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE

- 1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.
- 2. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza, il curriculum del Collaboratore sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente".

# Art. 17) CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente pattuito, le Parti rinviano agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all'art. 409, n. 3 del C.p.C., nonché alla disciplina vigente in materia in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

# Art. 18) REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

Genova, 24/10/2024

Il Capo Servizio Scuola e Dipartimenti S.M.F.

Dott.ssa Rossana Simoni

Dott.ssa Daniela Gatti

Per accettazione esplicita di quanto previsto dall'art. 3

Il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto


Prof. Guido Ferlazzo

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del c.c., le parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, nonché le premesse che sono da intendersi quali patti.

Il lavoratore autonomo
Dott.ssa Rossana Simoni
Il Capo Servizio Scuola e Dipartimenti S.M.F.
Dott.ssa Daniela Gatti

La sottoscritta Dott.ssa Rossana Simoni, qualora i dati dallo stesso forniti rientrino fra le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 679/2016, "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" (cosiddetti dati "sensibili" previsti dal D.lgs n. 196/2003), autorizza l'Università degli Studi di Genova al loro trattamento ed alla loro eventuale comunicazione a terzi al fine di adempiere ad obblighi imposti dalla legge, da regolamenti o da normative comunitarie.

Il lavoratore autonomo Dott.ssa Rossana Simoni



Il prestatore dichiara, altresì, di aver preso visione di:

- Atto di autorizzazione al trattamento dei dati personali e relative istruzioni modello, disponibile all'indirizzo https://intranet.unige.it/privacy
- D.R. n. 1143 del 27.02.2015 "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova", disponibile all'indirizzo: https://unige.it/regolamenti/

Il lavoratore autonomo Dott.ssa Rossana Simoni

Allegato: Scheda descrizione attività di progetto

#### **SCHEDA PROGETTO**

### Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto:

Prof. Guido Ferlazzo *Direttore Dipartimento DIMES* (*Dipartimento di Medicina Sperimentale* https://dimes.unige.it/).

Obiettivo del progetto: Supporto alle attività didattiche rivolte agli studenti del Corso di Studi in Scienze Motorie, Sport e Salute. Si richiede l'attivazione di una prestazione di lavoro autonomo per la gestione delle molteplici attività pratiche rivolte agli studenti del corso di studi in parola che si svolgono presso le strutture in convenzione. In particolare, il prestatore dovrà collaborare, oltre che con i docenti e il Coordinatore del Corso di Studi di Scienze Motorie, Salute e Sport, anche con le figure preposte alle attività didattiche che si svolgono presso i centri sportivi. Si tratta quindi di coordinare i gruppi in cui vengono suddivisi gli studenti per le attività in palestra e per quelle natatorie, in modo che l'alternanza delle stesse possa essere efficace per il perseguimento del loro percorso di studi, e per ottimizzare l'utilizzo degli spazi che sono oggetto di accordi con enti esterni all'Ateneo.

**Oggetto della prestazione:** attività di supporto alla didattica per il Corso di Studi in Scienze Motorie, Sport e Salute.

Descrizione dettagliata della prestazione: il prestatore dovrà: dare supporto tecnico per la gestione dei sistemi informatici dedicati; gestire il portale tirocini; coordinare i gruppi di studenti per le attività in palestra e per quelle natatorie, in modo che l'alternanza delle stesse possa essere efficace per il perseguimento del loro percorso di studi e che venga ottimizzato l'utilizzo degli spazi che sono oggetto di accordi con enti esterni dell'Ateneo; collaborare alla pianificazione, attuazione e monitoraggio dei programmi di mobilità internazionale (in sede e virtuali) degli studenti; collaborare al fine di assicurare il sistema di Assicurazione della Qualità dell'Università di Genova: attori e organi.

#### Competenze richieste al prestatore:

- Esperienza lavorativa in ambito di supporto alla didattica presso Pubblica Amministrazione;
- Diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento;
- Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- · Certificazione informatica.

Durata del progetto: l'incarico avrà durata di 12 mesi.

#### Compenso:

Il compenso lordo omnicomprensivo è stabilito in Euro 28.000,00 iva inclusa, e comprensivo di ogni onere previdenziale ed assistenziale, e graverà sulla voce: "100008-2013-MP-DIP\_001".